

APRILE 2026

## *Compliance ESG 2026*

NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI GREEN CLAIMS, PRODUCT & TRADE COMPLIANCE

○ ESG e Impact

## Novità normative ESG 2026

Nel corso del 2026 entrano in vigore nuovi obblighi in materia di sostenibilità che incidono direttamente su prodotti, modalità di commercializzazione e comunicazioni al mercato, ampliando in modo significativo il perimetro della *compliance* ESG.

Queste evoluzioni normative ridefiniscono strategia aziendale, catene di approvvigionamento, gestione dei rischi e relazioni con gli *stakeholder*, trasformando la sostenibilità in un fattore di accesso al mercato e vantaggio competitivo, richiedendo un approccio integrato e trasversale.

La corretta pianificazione degli adempimenti richiede una revisione della *governance*, attraverso l'integrazione della sostenibilità nei processi decisionali per assicurare coordinamento interno, presidio dei rischi e un'implementazione efficace, trasformando un obbligo normativo in leva di crescita e posizionamento.

## Scadenze 2026

1° gennaio 2026	Regolamento CBAM ( <a href="#">Reg. 2023/956</a> ) <b>Regime definitivo</b>
8 gennaio 2026	Construction Products Regulation ( <a href="#">Reg. 2024/3110</a> )
29 maggio 2026	Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) ( <a href="#">Dir. 2024/1275</a> )
19 luglio 2026	Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) ( <a href="#">Reg. 2024/1781</a> ) <b>Divieto di distruzione dei prodotti invenduti (fashion products)</b>
30 luglio 2026	Repair of goods directive ( <a href="#">Dir. 2024/1799</a> )
12 agosto 2026	Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) ( <a href="#">Reg. 2025/40</a> )
27 settembre 2026	<i>Empowering Consumers Directive</i> ( <a href="#">Dir. 2024/825</a> recepita con D. Lgs. n. 30/2026)
30 dicembre 2026	Deforestation Regulation ( <a href="#">Reg. 2023/1115</a> )

## Principali impatti legali

### 01. Product Compliance

#### Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)

Il Regolamento (UE) 2024/1781 (*Ecodesign for Sustainable Products Regulation* – “ESPR”) stabilisce un quadro giuridico per l'adozione di requisiti di progettazione ecocompatibile applicabili ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio nell'UE.

L'ESPR prevede un **ban sulla distruzione dei prodotti del settore fashion** e l'adozione di atti delegati per definire requisiti specifici di prestazione e obblighi di informazione relativi a durabilità, riparabilità, efficienza delle risorse, contenuto riciclato e tracciabilità, nonché l'introduzione del **passaporto digitale del prodotto**.

#### DESTINATARI

Operatori economici delle filiere dei prodotti rilevanti (fabbricanti, importatori, distributori, mandatari, *service providers*). I prodotti che rientrano nel campo di applicazione sono **tutti i beni fisici immessi sul mercato UE**, salvo categorie specifiche escluse (es. alimenti, mangimi, medicinali, piante e animali).

#### OBBLIGHI PRINCIPALI

- **Requisiti di progettazione ecocompatibile:** progettazione per migliorare durabilità, riparabilità, riutilizzo, riciclabilità, efficienza, emissioni e altre caratteristiche ambientali
- **Obblighi di informazione:** informazioni ambientali dettagliate - parametri di sostenibilità (durabilità, riparabilità, impronta ambientale, ecc.), manutenzione, smontaggio, riciclo
- **Passaporto Digitale di Prodotto (DPP):** i prodotti per i quali sono stabiliti requisiti di ecodesign devono possedere DPP conforme agli atti delegati, che raccoglie dati sulla sostenibilità
- **Divieto distruzione invenduti (settore fashion) e connessi obblighi di rendicontazione:** i prodotti oggetto del divieto di distruzione includono **indumenti e accessori di abbigliamento; cappelli, copricapo e altre acconciature; retine per capelli; calzature**
- **Integrazione con altre politiche UE:** integrazione dei criteri negli appalti pubblici verdi

#### PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

Il divieto di distruzione dei prodotti invenduti, relativo al **settore fashion**, si applicherà a partire dal **19 luglio 2026**.

Gli ulteriori obblighi di *ecodesign* si applicheranno progressivamente **tramite atti delegati specifici per categorie di prodotto**, adottati secondo il piano di lavoro ESPR 2025–2030. In via prioritaria riguarderanno: ferro e acciaio (2026), alluminio (2027), tessili e abbigliamento (2027), pneumatici (2027), mobili (2028) e materassi (2029).

## European Union Deforestation Regulation (EUDR)

Il Regolamento (UE) 2023/1115 (*European Union Deforestation Regulation* – “EUDR”) disciplina l'immissione e la messa a disposizione nel mercato UE di **prodotti associati a rischio deforestazione e degrado forestale**.

### DESTINATARI

Operatori economici (importatori, produttori, rivenditori, esportatori) lungo le filiere dei prodotti derivati da specifiche materie prime: **bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno, gomma**.

### OBBLIGHI PRINCIPALI

- **Divieto di immissione/commercializzazione:** vietato immettere sul mercato UE o esportare prodotti rilevanti se: i) non sono a deforestazione zero; ii) non sono stati prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di produzione; iii) non sono coperti da dichiarazione di dovuta diligenza (prima di importazione, vendita, esportazione)
- **Dovuta diligenza:** obbligo di raccolta informazioni (tracciabilità, origine dei prodotti, geolocalizzazione dei lotti); valutazione del rischio (sulla base di indicatori specifici); mitigazione del rischio (procedure, policy, misure e riorganizzazione di governance)
- **Conservazione e trasmissione** di dati e informazioni
- **Disclosure annuale** sul proprio sistema di *due diligence*

### PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

**30 dicembre 2026** - applicazione per grandi imprese e imprese di medie dimensioni.

**30 giugno 2027** - applicazione per micro e piccole imprese.

## Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Il Regolamento (UE) 2025/40 (*Packaging and Packaging Waste Regulation* – “PPWR”) stabilisce un quadro armonizzato in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio nell'UE. Il regolamento definisce requisiti applicabili agli imballaggi immessi sul mercato, con riferimento, tra l'altro, a prevenzione, riduzione, riutilizzo, riciclabilità e contenuto riciclato, nonché obblighi di etichettatura e conformità.

### DESTINATARI

Operatori economici delle filiere del *packaging* (fabbricanti, importatori e distributori di imballaggi o di prodotti con imballaggi, *e-commerce/marketplace*) con riferimento a tutti i materiali di imballaggio e i rifiuti di imballaggio immessi sul mercato o gestiti nell'UE.

### OBBLIGHI PRINCIPALI

- **Requisiti di sostenibilità e progettazione ecocompatibile:** minimizzare materiali non necessari, favorire riutilizzo e riciclo, evitare sostanze pericolose (PFAS), in linea con criteri tecnici armonizzati (inclusi limiti di spazio vuoto, design per riciclo, ecc.)
- **Etichettatura e disclosure ambientale armonizzate:** gli imballaggi devono riportare informazioni standard (inclusi QR code o etichette) per facilitare raccolta differenziata, riciclaggio e tracciabilità
- **Contenuto di materiali riciclati:** minimi obbligatori di contenuto riciclato nei materiali plastici;
- **Limiti e divieti specifici per alcune tipologie di imballaggi**
- **Obblighi di raccolta, riuso e gestione dei rifiuti:** requisiti per sistemi di raccolta differenziata e riuso

### PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

Dal **12 agosto 2026** (con applicazione progressiva degli obblighi).

## Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

La Direttiva (UE) 2024/1275 (*Energy Performance of Buildings Directive* – “EPBD”) disciplina il quadro normativo per il **miglioramento della prestazione energetica degli edifici** nell’UE. La EPBD definisce obiettivi e requisiti in materia di **efficienza energetica**, decarbonizzazione del parco immobiliare e progressiva riduzione delle emissioni del settore edilizio, prevedendo obblighi di pianificazione nazionale e misure di adeguamento degli edifici esistenti e di nuova costruzione.

### DESTINATARI

Costruttori, titolari di edifici, destinatari di obblighi di certificazione, ristrutturazione, informazione, in ambito *real estate*.

### OBBLIGHI PRINCIPALI

Gli Stati Membri, attraverso il recepimento, devono prevedere:

- metodologia di calcolo prestazione energetica;
- **requisiti minimi di prestazione energetica** per edifici nuovi, esistenti e parti di edifici;
- percorsi di miglioramento e requisiti progressivi per efficienza energetica edifici esistenti;
- introduzione di standard per *zero-emission buildings*;
- introduzione passaporti di ristrutturazione.

### PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

Recepimento **entro il 29 maggio 2026**.

## Construction Products Regulation (CPR)

Il Regolamento (UE) 2024/3110 (*Construction Products Regulation* – “CPR”) stabilisce norme armonizzate per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione nell’UE, garantendone libera circolazione e comparabilità delle prestazioni. Sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 305/2011 e introduce requisiti aggiornati su sicurezza, sostenibilità e digitalizzazione (es. passaporto digitale dei prodotti). Entrato in vigore nel 2025, è applicabile principalmente dall’8 gennaio 2026 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

### DESTINATARI

Operatori economici della filiera dei prodotti da costruzione (fabbricanti, importatori, distributori, operatori che forniscono servizi collegati, inclusi *marketplace online*). Sono soggetti al CPR i prodotti che sono fabbricati o assemblati per essere incorporati in opere di costruzione, ad esempio: calcestruzzo, cementi e leganti, acciaio strutturale e prodotti metallici laterizi, isolanti termici e acustici, serramenti (finestre, porte, portoni), ecc.

### OBBLIGHI PRINCIPALI

- **Obblighi generali di conformità:** i) conformità ai requisiti armonizzati UE; ii) **redazione dichiarazioni specifiche** (es. Dichiarazione di Prestazione e Conformità – DoPC) compatibili con i requisiti del *Digital Product Passport*; iii) marcatura CE conforme
- **Obblighi specifici per i fabbricanti:** i) determinare il tipo di prodotto in modo preciso e univoco; ii) valutare le prestazioni del prodotto secondo metodi armonizzati (incluso *Life Cycle Assessment*)
- **Obblighi per importatori e distributori:** i) assicurare che i prodotti rispettino i requisiti normativi e siano corredati delle dichiarazioni richieste; ii) verificare la marcatura CE

## PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

Applicazione generale delle disposizioni: **8 gennaio 2026**. Applicazione differita per alcune norme, ad es. l'art. 92 (**sanzioni**) si applica dall'**8 gennaio 2027**. Si **attendono gli atti delegati** per i requisiti dei singoli prodotti.

## Repair of Goods Directive

La Direttiva (UE) 2024/1799 (**Repair of Goods Directive**) stabilisce norme comuni per promuovere la riparazione dei beni di consumo, rafforzando la tutela dei consumatori e il funzionamento del mercato interno.

Introduce il “diritto alla riparazione”, imponendo ai produttori obblighi di riparazione e rendendo la riparazione più accessibile, trasparente ed economicamente conveniente.

## DESTINATARI

Operatori economici (fabbricanti/produttori; importatori/distributori/rivenditori; riparatori) delle filiere dei prodotti rilevanti, ad es.: lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, display, telefoni cellulari, tablet, apparecchi di saldatura, aspirapolvere, server, beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri.

## OBBLIGHI PRINCIPALI

- **Obblighi di riparazione per i fabbricanti:** obbligo di riparazione dei beni acquistati quando è tecnicamente possibile
- **Disponibilità di pezzi di ricambio:** obbligo di garantire la fornitura di pezzi di ricambio adeguati per un periodo determinato
- **Informazioni su riparazione e servizi:** obbligo di fornire informazioni chiare su possibilità, costi, tempi e condizioni della riparazione

## PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

Le **nuove regole sulla riparazione** si applicheranno ai contratti di vendita e ai beni pertinenti a partire dal recepimento nazionale (entro il **31 luglio 2026**).

## 02. Green Claims

Governance, Reporting, Comunicazioni

### Direttiva Empowering Consumers

La Direttiva (UE) 2024/825 (recepita con D. Lgs. n. 30/2026) (*Empowering Consumers Directive – “ECD”*) mira a rafforzare le tutele per i consumatori contro i fenomeni di **greenwashing** estendendo formalmente la disciplina in materia di pratiche commerciali ingannevoli alle comunicazioni volontarie di sostenibilità (**Claim ESG**).

#### DESTINATARI

La ECD si applica a tutti gli operatori economici che vendono beni o servizi ai consumatori (rapporti B2C) e, in tale contesto, effettuano dichiarazioni relative alle caratteristiche ambientali, sociali o agli aspetti relativi alla circolarità (durabilità, riparabilità, riciclabilità) di un prodotto o un servizio (c.d. “**Claim ESG**”).

#### OBBLIGHI PRINCIPALI

La direttiva rafforza la tutela dei consumatori:

- **includendo** tra le pratiche commerciali ingannevoli pratiche di **greenwashing** che si configurano quando il Claim ESG:
  - **non è presentato in modo chiaro**, specifico, accurato e inequivocabile;
  - **non è verificabile** e non dispone di prove a sostegno di quanto dichiarato;
- ampliando l'elenco delle pratiche commerciali considerate **in ogni caso sleali**, tra cui:
  - **Claim ESG generici** che non specificano le caratteristiche di sostenibilità di un prodotto/servizio;
  - Claim ESG basati sulla **compensazione delle emissioni** di CO2; **marchi di sostenibilità** non basati su sistemi di certificazione e **non verificati da terzi** indipendenti.

#### PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

L'Italia ha già recepito la direttiva, attraverso il D. Lgs. n. 30/2026 che si applicherà a partire dal **27 settembre 2026**.

## 03. Trade Compliance

### Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Il Regolamento (UE) 2023/956 (*Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM*) è il meccanismo istituito dall'UE per introdurre un sistema di **adeguamento del prezzo del carbonio sulle importazioni** di determinati beni ad alta intensità emissiva.

#### DESTINATARI

Importatori di **energia elettrica, idrogeno**, e importatori di prodotti derivanti da **cemento, concimi, ghisa, ferro, acciaio, alluminio** per quantità aggregate superiori a 50 tonnellate.

#### OBBLIGHI PRINCIPALI

- **Ottenimento qualifica «dichiarante CBAM autorizzato»** per poter procedere all'importazione
- **Presentazione di una dichiarazione annuale CBAM** con indicazione emissioni incorporate
- **Acquisto e restituzione certificati CBAM** in numero corrispondente alle emissioni incorporate

#### PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

Dal **1° gennaio 2026** si applica il regime definitivo.

### Emissions Trading System (ETS/ETS2)

La Direttiva 2003/87/CE (*Emission Trading System – “ETS”*), come integrata dalla Direttiva (UE) 2023/959 (*Emission Trading System 2 – “ETS 2”*) introduce il c.d. sistema di scambio delle quote di emissione, ossia un meccanismo di **cap-and-trade** che stabilisce un tetto alle emissioni per determinati settori e consente lo scambio di quote tra operatori, imponendo la restituzione di quote pari alle emissioni verificate. L'ETS è il principale strumento europeo di *carbon pricing*, mentre l'ETS2 ne rappresenta un'estensione con ambito applicativo distinto.

#### DESTINATARI

- **ETS**: operatori di impianti nei settori energia e industria ad alta intensità energetica, nonché operatori del trasporto aereo intra-UE e, progressivamente, del trasporto marittimo.
- **ETS2**: fornitori di combustibili destinati al trasporto stradale, agli edifici (residenziali, commerciali e istituzionali) e alle piccole industrie energetiche, manifatturiere e nel settore delle costruzioni che impiegano calore di processo, non coperte da ETS.

#### OBBLIGHI PRINCIPALI

- **ETS**: monitoraggio e rendicontazione annuale delle emissioni (*Monitoring, Reporting and Verification - MRV*), verifica da parte di enti accreditati e restituzione di quote EUA (*European Union Allowances*) pari alle emissioni verificate, mediante acquisto in asta o sul mercato secondario.
- **ETS2**: monitoraggio e comunicazione delle emissioni incorporate nei combustibili immessi in consumo, con obbligo di restituzione annuale di quote ETS2 corrispondenti e acquisto tramite aste dedicate.

#### PROFILO TEMPORALE – DATA DI APPLICAZIONE

- **ETS**

- In vigore dal 2005
- Attualmente in **Fase IV (2021–2030)**
- Inclusione graduale trasporto marittimo dal **2024**
- **ETS2**
  - Entro il **30 aprile** di ogni **anno successivo al 2025** – comunicazione delle emissioni storiche dell'anno precedente
  - Dal **1° gennaio 2027** – asta quote di emissione e restituzione quote entro il **31 maggio** di ogni anno
  - Prevista posticipazione al **2028**
  - **30 aprile 2028-2029-2030** – comunicazione su costi trasferiti ai consumatori

## *Dipartimento “ESG e Impact”*

Il Dipartimento “ESG e Impact” di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni:



**Roberto  
Randazzo**  
PARTNER

+39 02.89.63.071  
rrandazzo@legance.it



**Fabio  
Gallo Perozzi**  
ASSOCIATE

+39 02.89.63.071  
fgalloperozzi@legance.it



**Federico  
Longo**  
ASSOCIATE

+39 02.89.63.071  
flongo@legance.it



**Francesco  
Bernardi**  
ASSOCIATE

+39 02.89.63.071  
fbernardi@legance.it

## Contatti

### Milano

Via Broletto, 20  
20121  
T +39 02 89 63 071

### Roma

Via di San Nicola da Tolentino, 67  
00187  
T +39 06 93 18 271

### Londra

Aldermay House,  
10 – 15 Queen Street  
EC4N 1TX  
T +44 (0)20 70742211

[info@legance.it](mailto:info@legance.it) | [www.legance.it](http://www.legance.it)

## Lo Studio

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 400 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Alimentare; Ambientale; Amministrativo; Antitrust, UE; Assicurazioni; Banking; Compliance; Contenzioso, Arbitrati e ADR; Corporate M&A; Data Law; Debt Capital Markets; Energy & Infrastructure; Equity Capital Markets; ESG e Impact; Fashion & Luxury; Financial Intermediaries Regulations; Finanza Strutturata; Fondi di Investimento; Lavoro e Relazioni Industriali; Life Sciences & Healthcare; Navigazione e Trasporti; Penale d'Impresa; Proprietà Intellettuale; Real Estate; Ristrutturazione del Debito e Crisi d'Impresa; Sport; Telecomunicazioni, Media e Tecnologia; Tributario; UE, Antitrust e Regolamentazione. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: [www.legance.it](http://www.legance.it).

## Disclaimer

*La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.*

*Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. Legance è stato autorizzato all'invio di questa newsletter. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a [newsletter@legance.it](mailto:newsletter@legance.it) e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a [clienti.privacy@legance.it](mailto:clienti.privacy@legance.it). È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via mail a [privacy@legance.it](mailto:privacy@legance.it).*

*Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>.*